

COME FARE:

IL MATRIMONIO CONCORDATARIO

IL MATRIMONIO CIVILE

LE UNIONI CIVILI

LE CONVIVENZE DI FATTO

IL MATRIMONIO CONCORDATARIO E IL MATRIMONIO CIVILE

LA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO

Per potersi sposare, con rito civile o religioso (concordatario o culti ammessi dallo Stato), i nubendi devono richiedere le pubblicazioni di matrimonio. Le pubblicazioni si richiedono all'Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza degli sposi. Se gli sposi non risiedono nello stesso Comune, l'Ufficiale dello stato civile provvede a farne richiesta al Comune di residenza dell'altro.

In caso di particolari motivi, le pubblicazioni di matrimonio possono essere richieste anche da uno solo dei nubendi o da persona che abbia ricevuto dagli stessi speciale incarico. In entrambi i casi occorre produrre una Procura Speciale, in forma di scrittura privata.(art. 96 del Codice Civile e art. 50 del D.P.R. n. 396/2000).

La pubblicazione consiste in un procedimento con il quale l'Ufficiale dello stato civile verifica l'inesistenza degli impedimenti al matrimonio (artt. 84/89 del Codice Civile). La pubblicazione deve stare esposta all'Albo Pretorio on line dell'Ente 8 giorni + 3 (per le eventuali opposizioni). Dal giorno seguente, compiute le pubblicazioni, può essere celebrato il matrimonio.

L'Ufficiale dello stato civile rilascerà agli sposi:

nel caso di matrimonio religioso:

- certificato di eseguite pubblicazioni (matrimonio cattolico)
- autorizzazione al matrimonio per il Ministro di Culto (altri culti)

nel caso di matrimonio con rito civile da celebrarsi in altro Comune italiano

- atto di delega in favore del Sindaco del Comune prescelto

Il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni dal compimento delle pubblicazioni; scaduto tale termine si considerano le pubblicazioni come mai avvenute.

Sono soggetti all'obbligo delle pubblicazioni anche i cittadini stranieri, residenti o domiciliati che vogliono contrarre matrimonio civile o religioso in Italia.

CITTADINI ITALIANI

→ Per l'avvio della pubblicazione occorre:

In caso di matrimonio religioso	1) Richiesta di pubblicazione del parroco della parrocchia di uno dei coniugi ovvero del Ministro di Culto; 2) 1 marca da bollo €16,00 (se entrambi residenti), 2 marche (se sono coinvolti 2 Comuni); 3) Codici Fiscali e documenti di riconoscimento dei nubendi.
In caso di matrimonio civile	1) Richiesta di pubblicazione inoltrata dai futuri sposi nel comune di residenza di uno dei due coniugi; 2) 1 marca da bollo €16,00 (se entrambi residenti), 2 marche (se sono coinvolti 2 Comuni); 3) Codici Fiscali e documenti di riconoscimento dei nubendi.

→ gli sposi devono consegnare all'ufficiale dello stato civile l'apposito modulo compilato (vedi modulo comunicazione dati per avvio pubblicazioni matrimonio)

--per il cittadino italiano i documenti saranno acquisiti d'ufficio (tranne che per i "Casi Particolari")

→ Fissare un appuntamento con l'ufficio matrimoni per rendere le dichiarazioni di legge e firmare il verbale di richiesta delle pubblicazioni.

L'ufficiale di stato civile provvede all'acquisizione dei documenti civili necessari per le pubblicazioni di matrimonio. Acquisiti i documenti necessari, l'ufficio contatterà gli sposi per stabilire la data delle pubblicazioni matrimoniali.

Casi particolari:

Il minorenne, anche straniero, che ha compiuto i 16 anni e non ancora i diciotto, deve produrre il decreto di ammissione al matrimonio del Tribunale per i Minorenni

La sposa, di stato libero da meno di 300 giorni, (vedova o con precedente matrimonio annullato) deve produrre decreto di ammissione al matrimonio del Tribunale;

La sposa di stato libero da meno di 300 giorni (precedente matrimonio cessato o sciolto a seguito di sentenza di divorzio) deve produrre fotocopia della sentenza per stabilire la necessità del documento al precedente punto

Gli sposi, tra loro parenti (zio/a e nipote) o affini (cognati, ecc) devono produrre decreto del Tribunale di autorizzazione al matrimonio.

CITTADINI STRANIERI

I cittadini stranieri, residenti o domiciliati che intendono sposarsi in Italia, oppure il/la cittadino/a straniero/a che sposa un/una cittadino/a italiano/a, sono soggetti all'obbligo delle pubblicazioni di Matrimonio

→ Per l'avvio della pubblicazione occorre:

- documento d'identità in corso di validità;
- Nulla Osta al matrimonio o il Certificato di Capacità Matrimoniale rilasciato dal Consolato o Ambasciata dello Stato di appartenenza in Italia (vedi modulo: Cittadino straniero – Matrimonio in Italia)
- marca da bollo €16,00 (se entrambi residenti), 2 marche (se sono coinvolti altri comuni);

Il Nulla Osta o il Certificato Matrimoniale devono contenere la seguente dichiarazione:

“Secondo le leggi ... (dello Stato di cui è cittadino) .. (nome e cognome), nato ail.....cittadino.....residente in.....di stato civile.....(per le donne, in caso di divorzio o vedovanza, specificarne la decorrenza), figlio di...(nome e cognome del padre) e di..... (nome e cognome della madre), NULLA OSTA al matrimonio”.

Luogo e data di emissione

Firma del Funzionario Competente

Si consiglia di contattare telefonicamente il Consolato competente per conoscere i documenti che devono essere prodotti all'Autorità Diplomatica per ottenere il NULLA-OSTA o il certificato di Capacità Matrimoniale.

La firma del Console o Ambasciatore deve essere legalizzata in una qualsiasi Prefettura (Messina – Piazza del Tritone)- Per la legalizzazione produrre una marca da bollo da €16,00

Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati: Austria, Cipro, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Svizzera Turchia.

Per il cittadino della **Polonia**, l'Autorità competente a rilasciare il Nulla Osta è il Capo dell'Ufficio di stato civile del Comune polacco di residenza o ultima residenza nello Stato.

Il documento, esente da legalizzazione, dovrà essere tradotto. La traduzione è soggetta a legalizzazione

Il Cittadino di nazionalità austriaca, olandese, portoghese, spagnola, svizzera, tedesca e turco, in luogo del Nulla Osta, deve produrre:

- il Certificato di Capacità matrimoniale rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza (nello Stato di appartenenza)
- Certificato di nascita con paternità e maternità rilasciato su modello internazionale

N.B. Il cittadino straniero che non conosce perfettamente la lingua italiana deve farsi assistere da un interprete, sia per la richiesta delle pubblicazioni che per il matrimonio.



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO
PROVINCIA DI CATANIA
UFFICIO dello STATO CIVILE

All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di _____

I sottoscritti:

SPOSO

Cognome _____
Nome _____
Nato a _____
Il _____

SPOSA

Cognome _____
Nome _____
Nata a _____
Il _____

Poiché è loro intendimento chiedere le pubblicazioni di matrimonio,

DICHIARANO

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- Di essere celibe
- Di essere vedovo di _____
deceduta a _____
il _____
- Di essere libero dal precedente matrimonio
Contratto a _____ il _____
con la Sig.ra _____
- Di essere residente nel Comune
di _____
- Di essere cittadino
- Codice Fiscale _____
- Professione _____
- Titolo di Studio _____

- Di essere nubile
- Di essere vedova di _____
deceduto a _____
il _____
- Di essere libera dal precedente matrimonio
Contratto a _____ il _____
con Il Sig. _____
- Di essere residente nel Comune
di _____
- Di essere cittadina
- Codice Fiscale _____
- Professione _____
- Titolo di Studio _____

I sottoscritti dichiarano altresì, che il matrimonio sarà celebrato secondo il rito:

- Concordatario
- Civile
- Altro

Nessuna responsabilità sarà addebitata all'ufficio se i dati dichiarati dai sottoscritti risulteranno errati.

Firma dello Sposo _____
Tel. Dello sposo _____

Firma della Sposa _____
Tel. della Sposa _____

Residenza degli Sposi dopo il matrimonio _____

Tremestieri Etneo, li _____

PROCURA SPECIALE

(Artt. 96 C.C. e 50 D.P.R. 396/2000)

Il sottoscritto/a:

Cognome _____ Nome _____

Nato/a in _____ il _____

Residente in _____ via _____

Cittadino/a _____

nomina e costituisce

ai sensi dell'art. 96 del Codice Civile e dell'art. 50 del D.P.R. 3/11/2000 n. 396, quale suo

PROCURATORE SPECIALE, il/la Sig./ra:

Cognome _____ Nome _____

Nato/a in _____ il _____

Residente in _____ via _____

Cittadino/a _____

affinchè, in e per conto di esso/a mandante, rivolga richiesta,

all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tremestieri Etneo, di effettuare le **PUBBLICAZIONI DEL MATRIMONIO**, che esso/a mandante intende contrarre con il /la Sig./ra:

Cognome _____ Nome _____

Nato/a in _____ il _____

Con tutte le facoltà necessarie ed all'uopo occorrenti, quali espressamente quelle di rendere all'Ufficiale di Stato Civile **tutte le dichiarazioni che la legge richiede.**

Allego fotocopia del documento di identità in corso di validità.

_____, li _____

Firma del/la dichiarante

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.lgs. 196/2003

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del presente procedimento e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

LE UNIONI CIVILI

Le Unioni Civili sono state introdotte dalla legge Cirinnà (legge n. 76 del 20/05/2016) e sono state concepite per tutelare le coppie dello stesso sesso.

La coppia dello stesso sesso che desidera costituire un'unione civile deve recarsi all'Ufficio di Stato Civile del Comune insieme ad almeno due testimoni e dichiarare, di fronte all'Ufficiale di Stato Civile, la volontà di stringere il vincolo: la legge non prevede formule particolari ma basta una semplice manifestazione di intenti da parte di entrambi.

Dopo questa formalità, il documento viene registrato nell'archivio di stato civile ed acquista efficacia giuridica.

Per quanto riguarda il regime patrimoniale dell'unione civile, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni, esattamente come accade nel matrimonio.

Anche dal punto di vista patrimoniale vi sono forti affinità: infatti l'unione civile dà diritto alla quota legittima in sede di spartizione dell'eredità.

A differenza del matrimonio, la legge Cirinnà non impone l'obbligo di fedeltà nelle unioni civili.

LE CONVIVENZE DI FATTO

I conviventi di fatto, come stabilito dalla legge Cirinnà (Legge n. 76/2016), sono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, matrimonio o unione civile. Non ha importanza se i due conviventi appartengano allo stesso sesso o meno.

Il fatto che i due conviventi non debbano essere legati da rapporto di matrimonio implica che, per legge, non sono considerate convivenze di fatto quelle in cui uno dei conviventi sia separato dal precedente coniuge ma non divorziato.

E' possibile formalizzare davanti alla legge una convivenza di fatto effettuando una dichiarazione di fronte all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.

I due conviventi dovranno dichiarare di costituire una coppia di fatto e di coabitare nella stessa casa.

I dichiaranti potranno in questo modo ottenere il certificato di stato di famiglia.

Con la Legge Cirinnà ai conviventi di fatto viene riconosciuto il diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia, la possibilità di nominare il partner proprio rappresentante e il diritto di continuare a vivere nella casa di residenza dopo l'eventuale decesso del convivente proprietario dell'immobile per i periodi stabiliti dalla legge medesima.

E' obbligatorio formalizzare la convivenza?

Le convivenze di fatto non devono essere obbligatoriamente registrate all'anagrafe. In caso di mancata registrazione, anche quando il rapporto sia stabile e duraturo, si parla di convivenza di fatto non formalizzata. Come ribadito anche dalla recente giurisprudenza, i due conviventi costituiscono comunque una coppia, ma non godono dei diritti propri delle convivenze di fatto formalmente registrate.

Il contratto di convivenza può contenere indicazioni relative al luogo di residenza dei conviventi, alle loro modalità di contribuzione, alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno, e all'eventuale regime patrimoniale di comunione dei beni.

Il regime di comunione dei beni è instaurato solo sotto specifica richiesta dei conviventi: diversamente, la coppia vive in separazione dei beni. Il regime patrimoniale scelto può, in ogni caso, essere cambiato dai conviventi in qualsiasi momento.

Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Non può dunque essere rescisso "per contratto" al verificarsi di un particolare evento o al termine di un certo periodo di tempo. Per sciogliere il contratto è necessaria l'esplicita richiesta di almeno uno dei due conviventi.

Così come per le Unioni Civili, la Legge Cirinnà non impone l'obbligo di fedeltà cosa che è prevista solamente in vigenza di matrimonio.